STATUTO ASSOCIAZIONE DEGLI ANZIANI DESIO APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica

1. È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Associazione degli Anziani Desio A.P.S." di seguito "Associazione";
2. L'Acronimo "APS" dovrà essere utilizzato dal momento della su iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci come disciplinato dal presente statuto.

Art. 3 – Sede legale

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Desio Via Canonico Villa n. 108.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità do modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero-

Art. 4 – Scopo ed oggetto sociale

1. L'associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si prefigge di operare nel campo della beneficenza a favore di enti pubblici e privati operanti nell'assistenza sanitaria per anziani ed in particolare a favore della Fondazione "Pio e Ninetta Gavazzi" con sede in Desio.
   Inoltre l'Associazione potrà svolgere attività di volontariato e di assistenza sociale, socio-sanitaria, formazione, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e di socializzazione, coadiuvando le iniziative della fondazione e di ogni altro Ente Pubblico.

2. Per il perseguimento ella finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

lettera A – Interventi e servizi sociali

lettera U – Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti o erogazione di denaro, beni e o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del codice del terzo settore.
4. Le attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e la loro messa a disposizione ai propri soci, familiari o conviventi con gli stessi nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in conformità con l'art. 148 TUIR del successivo art, 85 del CTS.
5. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991 n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: ai propri soci e familiari conviventi, preso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, in linea con l'art. 85, comma 4) del D.Lgs. 117/2017 come modificato dal decreto-legge n. 73 (art. 26).
6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7e 79 del Decreto Legislativo 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coni sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
8. Per la realizzazione di tutte le attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza

finalità di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese Sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 5 – Soci

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve esser comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatta salva la volontà del recesso. L'Associazione tiene il libro soci a cura del Consiglio Direttivo.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto:
   a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività ed alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
   b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera associativa;

c) a frequentare i locali dell'associazione;
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.

2. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino a d allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
3. I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell'associazione;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote associative;
d) ad adempiere nei termini previsti alle obbligazioni nei confronti dell'associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio

1. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo del versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
2. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento della quota associativa annuale entro il 31/12 di ogni anno.
3. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
4. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.
5. Il socio perde la qualifica per dimissioni, scioglimento volontario dell'associazione, decesso, decadenza ed esclusione a seguito della perdita dei requisiti, o a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme statutarie.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'associazione:
   a) l'Assemblea;
   b) il Presidente;
   c) il Consiglio Direttivo;
   d) l'Organo di Controllo, laddove nominato.
3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
4. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) Libro dei soci; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha il compito di:
   a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
   b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
   c) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo;
   d) eleggere il Presidente dell'Associazione;
   e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
   f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
   g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
   h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
   i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre:
   j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
   k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

2. Per convocare l'assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e lora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo.
3. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga necessario. Essa dovrà inoltre essere convocata ogni qualvolta che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo i cui all'art. 24, comma 2 del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare n Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di due altri soci.
5. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'Avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché° l'ordine del giorno.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, In secondo convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
9. Nel caso di scioglimento dell'associazione, devoluzione del patrimonio sociale e peer le modifiche statutarie, l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria. In tale ipotesi è necessaria la presenza di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà degli associati in seconda convocazione. Per quanto non previsto dal presente comma si applica quanto disposto nei precedenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre al massimo di nove membri eletti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quanto l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, automaticamente subentrano al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare risultavano primi tra i non eletti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vicepresidente e assegna gli incarichi di segretario e di tesoriere scegliendo anche quest'ultimi trai propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volt per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. Viene comunque convocato entro quindici giorni dall'elezione del Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente ovvero in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
8. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
9. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
   a) mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti ed Istituzioni del territorio;
   b) elaborare progetti atti a ricevere finanziamenti da enti pubblici o privati di ogni genere;
   c) attuare gli indirizzi dell'assemblea:
   d) approvare i programmi di attività;
   e) approvare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
   f) coadiuvare il presidente nella predisposizione dei bilanci e regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
   g) deliberare circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione nonché l'espulsione degli stessi;
   h) deliberare in merito a tutto quanto non disciplinato dallo statuto.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li presiede.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente in particolare:

a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
5. In caso d'urgenza, il Presidente, può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato nel termine di 5 (cinque) giorni per ratificarne le decisioni.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tute le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 12 – Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Le due figure possono essere assegnate allo stesso socio.
2. Al segretario compete:
   a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo:
   b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
   c) la redazione dei libri verbali nonché il libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito:
   a) Tenere ed aggiornare i libri contabili:
   b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 13 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
2. L'Organo di controllo:
   . vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione:
   . vigili sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
   . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Volontari

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può esser superiore a quello stabilito dall'art. 36 del CTS.
2. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale. Non è ammesso per i volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese del tipo forfetario.
4. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 15 – Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
   - libro degli associati;
   - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
   - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni ed altri titoli pubblici, dal fondo di riserva, da altri tipi di accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
   a) quote associative annuali di tesseramento:
   b) proventi della gestione del patrimonio;
   c) ricavato dalle attività di cui agli art. 5,6 et del CTS;
   d) ricavato dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
   e) contributi di soci e altre persone fisiche:
   f) contributi da enti pubblici e privati;
   g) convenzioni con Enti Pubblici e privati;
   h) titoli di solidarietà;
   i) attività commerciali marginali.
3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento e di estinzione della Associazione, di morte, di recesso, di decadenza o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi di riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versare da parte dei soci si all'atto di adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 17 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiudi il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziari, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrò cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
4. Il bilancio di esercizio dovrò essere redatto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 del Codice del terzo settore. L'organo di amministrazione dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in

calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

5. Se l'Associazione ha entrate annue superiore ad un milione di euro, essa potrà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guide ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito internet.
6. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a vario titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 18 – Obblighi assicurativi

1- L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
2- L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 – Iscrizione al RUNTS

1. L'associazione si iscrive nel RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017 e ss. Mm., fornendo le informazioni di cui all'art. 8 del su indicato decreto nonché la natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso.
2. Iscrive inoltre nel RUNTS tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'associazione indice negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 20 – Trasformazione, fusione e scissione

1. L'Assemblea dei soci può deliberare, con i quorum previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42bis del Codice Civile.

Art. 21 – Scioglimento

1. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore competente, secondo quanto disciplinato nel D.Lgs n. 117/2017 e ss. mm., ad altra associazione di

promozione sociale affiliata ad OPES aps o alla medesima OPES aps in quanto ente del terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.
2. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.